



## IMMIGRAZIONE.biz

IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

# Sentenza n. 3980 del 29 luglio 2013 Consiglio di Stato

Revoca permesso di soggiorno per motivi di lavoro - permesso di soggiorno temporaneo per richiesta asilo politico

Like

Stefania Ippolito,  
Immigrazione Biz and

### [Divorzi e Separazioni](#)

Consulenza primo orientamento Gratuito Patrocinio

 [www.studiolegalespoletini.com](http://www.studiolegalespoletini.com)



Scegli Tu! 

## Permesso di Soggiorno

 [PagineBianche.it/Perme...](http://PagineBianche.it/Perme...)

Sei Straniero? Serve il  
Permesso? Scopri come  
Ottenerlo!



Scegli Tu! ▶

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**  
**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso in appello n. 1111 del 2007, proposto da - Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.; - Questura di Milano, in persona del Questore p.t.,  
ex lege rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12,

contro

\*\*\*\*\*, non costituitosi in giudizio,

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO - SEZIONE I n. 04811/2005, resa tra le parti, concernente revoca permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto che non si è costituito in giudizio l'appellato;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 14 giugno 2013, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;

Udito, alla stessa udienza, l'avv. Paola Saulino dello Stato per gli appellanti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

**FATTO e DIRITTO**

1. - L'appellato, già ricorrente in primo grado, cittadino della Sierra Leone entrato irregolarmente in Italia, aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato politico e, nelle more del relativo procedimento,

aveva ottenuto un permesso di soggiorno temporaneo "per richiesta asilo politico", con scadenza 6 agosto 2005.

Successivamente ha ricevuto un atto di revoca del citato permesso, motivato con la considerazione che l'apposita Commissione aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiato.

L'interessato ha impugnato tale provvedimento assunto in autotutela dall'Amministrazione, obiettando che, essendo pendente il giudizio da lui promosso avverso la pronuncia negativa della Commissione, il permesso interinale non poteva essergli revocato.

2. - Il T.A.R. Lombardia, sede di Milano, ha accolto il ricorso.

L'Amministrazione dell'Interno ha proposto appello, peraltro senza chiedere la sospensione della sentenza.

Non si è costituito in giudizio l'appellato.

3. - Il presente giudizio concerne il procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato, come disciplinato dal regolamento emanato con [d.P.R. n. 136/1990](#) e poi dal regolamento di cui al [D.P.R. 16 settembre 2004, n. 303](#).

In particolare, per quel che qui ne occupa, l'art. 1, comma 2, del citato D.P.R. n. 136 dispone che al richiedente sia rilasciato un permesso temporaneo di soggiorno "valido sino alla definizione della procedura".

Secondo la sentenza appellata, quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che nel suo contesto l'espressione "sino alla definizione della procedura" include anche l'eventuale fase dell'impugnazione giurisdizionale della pronuncia negativa della Commissione centrale.

Sulla base di tale corpus normativo il Collegio ritiene che la sentenza debba essere riformata, conformemente a quanto già statuito da questa Sezione con sentenza [23 maggio 2011, n. 3091](#).

Invero, l'art. 5 del regolamento di cui al D.P.R. n. 136/1990 dispone testualmente che "il richiedente al quale non sia riconosciuto dalla Commissione centrale (...) lo status di rifugiato deve lasciare il territorio dello Stato (...) salvo che venga ad esso concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo".

Sembra chiaro, dunque, che il procedimento amministrativo si conclude con la decisione della Commissione centrale e che l'eventuale impugnazione giurisdizionale di siffatto provvedimento appartiene ad una procedura diversa, che non richiede né presuppone di per sé la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato.

Pertanto l'art. 1, comma 2, cit. va inteso nel senso che il permesso temporaneo vale sino alla decisione della Commissione e non oltre, salva la possibilità di ottenere un nuovo permesso "ad altro titolo".

4. - Il T.A.R., per sorreggere la propria decisione, si è riferito anche all'art. 17 del d.P.R. n. 303/2004.

Pare a questo Collegio, invece, che proprio questa disposizione dimostri l'infondatezza del ricorso proposto dall'interessato in primo grado.

Essa, infatti, consente al richiedente asilo, la cui domanda sia stata respinta dall'apposita Commissione e che abbia presentato ricorso al tribunale civile, di chiedere al prefetto di essere autorizzato a permanere sul territorio nazionale fino alla decisione del ricorso, con conseguente obbligo per il questore, una volta che sia intervenuta siffatta autorizzazione, di rilasciare il permesso di soggiorno, disciplinato dal comma 4 dello stesso art. 17.

Si tratta però di un procedimento diversamente configurato ( per le forme, per i presupposti, per l'autorità competente ed infine per gli effetti dell'eventuale accoglimento ) rispetto a quello nel caso di specie seguito dall'odierno appellato e la diversità dei due moduli procedurali esclude ch'essi possano essere assimilati ( Cons. St., VI, [12 ottobre 2010, n. 7421](#) ).

5. In conclusione, l'appello va accolto, con conseguente reiezione, in riforma della sentenza impugnata, del ricorso di primo grado.

Le spese del doppio grado di giudizio possono essere equitativamente compensate tra le parti.

### **P.Q.M.**

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo **accoglie** e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 14 giugno 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lunedì, 29 Luglio 2013



## **[I profughi della Siria saranno accolti in Svezia](#)**

Il governo svedese attraverso la portavoce Annie Homblad ha reso noto che tutte le domande dei richiedenti asilo dei ...

[Leggi tutto »](#)

## **[Ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi](#)**

Sulla gazzetta ufficiale del 26 agosto 2013 è stato pubblicato il decreto del 16 luglio 2013 del Ministero del Lavoro e ...

[Leggi tutto »](#)

## **[Università Ca' Foscari, ecco il Welcome Kit](#)**

La cultura è un diritto di tutti e tutti devono avere la possibilità di poter studiare là dover ritengono opportuno ...

[Leggi tutto »](#)

## **[Lo straniero soggiornante di lungo periodo non può essere escluso dalla professione di consulente del lavoro](#)**

Con l'ordinanza cautelare del del 29 agosto 2013, il Tribunale di Milano -Sez. Lavoro ha ordinato al al Ministero del ...

[Leggi tutto »](#)

## **[Lavoro nella P.A. anche per immigrati con permesso di soggiorno](#)**

Con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale n. 194 del 20.8.2013 il prossimo 4 settembre entrerà in vigore la legge ...

[Leggi tutto »](#)

## **[Sbarchi immigrati. Siracusa come Lampedusa](#)**

Anche con le avverse condizioni meteo nelle ultime ore sono stati soccorsi dalla Guardia costiera al largo di Siracusa&...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenere la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)

- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- 10. [Mutui per stranieri](#)
- 11. [Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

## Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)

## Help.Immigrazione

- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

## Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)





Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2013 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#)

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891